

**Firenze, 19 aprile 2026**

**Oggetto : Delibera in punto di art. 30 bis del D. L. N. 23 /2026 c.d. Decreto Sicurezza -**

**UDOFT  
Unione Distrettuale dei Consigli degli  
Ordini Forensi della Toscana**

**Premesso**

- Visto quanto avvenuto il giorno 17 aprile scorso in sede di conversione, al Senato, del D.L. N 23 / 2026 c.d. Decreto Sicurezza 2026 e specificamente dell'art. 30 *bis* di tale Decreto;
- Evidenziato che l'originario art. 30 bis presentava già gravi criticità nel momento in cui si prevedeva che il diritto al patrocinio a spese dello Stato per i migranti venga meno nel caso in cui l'interessato decida di ricorrere contro l'espulsione;
- Sottolineato che con la modifica intervenuta il 17 aprile scorso, in fase di conversione di tale disposizione, si introduce, con una formulazione senz'altro poco lineare, una forma di compenso a favore del "*rappresentante legale, munito di mandato, che ha fornito assistenza al cittadino straniero nella fase di presentazione della richiesta di partecipazione ad un programma di rimpatrio volontario assistito*" ma se ne subordina il riconoscimento "*all'esito della partenza dello straniero*" prevedendosi inoltre che la materiale corresponsione avvenga "*da parte del Consiglio Nazionale Forense*".  
Che con questa formulazione si subordina il patrocinio a spese dello stato all'effettivo rimpatrio dell'avente diritto, con ciò, in evidenza, finalizzando l'attività di assistenza legale non tanto alle esigenze difensive del caso concreto, quanto, invece, ancor più che nell'originaria formulazione, al rimpatrio del migrante;
- Affermato che tali richiamate formulazioni, non certamente isolate, per quanto non condivisibili, nel "Decreto Sicurezza", sono inaccettabili in quanto mettono a rischio principi e valori fondamentali e non solo e non tanto della professione forense nella sua funzione sociale e strutturale nella Giurisdizione, ma anche il Diritto di Difesa proprio del nostro sistema giuridico, così come incardinato nel sistema costituzionale e riaffermato a livello internazionale dalla CEDU.  
Infatti, il subordinare il riconoscimento del patrocinio a spese dello stato e/o il pagamento del compenso dell'avvocato non all'attività di difesa bensì al conseguimento di altri interessi, e specificamente il rimpatrio, innesca nel rapporto difensivo un elemento equivoco, che mette a rischio l'autonomia e indipendenza del difensore e nel

**UNIONE DISTRETTUALE DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI FORENSI DELLA TOSCANA**

presso il CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

Viale Guidoni, 61 – 50127 FIRENZE

Tel.(055) 483406 - Fax (055) 461400 - mail: [udoft@ordineavvocatifirenze.eu](mailto:udoft@ordineavvocatifirenze.eu) – cell. 3358089914

contempo i diritti della persona assistita. Con un effetto svilente e fuorviante anche nei confronti dell'opinione pubblica. Un effetto distorsivo aggravato dall'affidare al Consiglio Nazionale Forense la gestione economica dei compensi, in siffatte ipotesi;

- Preso atto della posizione di estraneità espressa dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense avv. Francesco Greco, che rende l'intervento normativo ancor più inadeguato e da rivedere senza ritardo;
- Richiamata e condivisa la presa di posizione espressa dall'Organismo Congressuale Forense, che ha immediatamente proclamato lo stato di agitazione, nonché i comunicati di numerose Associazioni Forensi, di Unioni Forensi Regionali nonché di singoli Ordini, tutti orientati a rilevare e contestare l'abnormità delle disposizioni.

Ciò posto

#### **COSI' DELIBERA:**

- Ribadisce che la difesa tecnica è un valore fondamentale, che non può essere sacrificato, e che sull'affermazione e difesa di tale principio l'Avvocatura che rappresentiamo non intende recedere;
- Invita le proprie rappresentanze istituzionali, Consiglio Nazionale Forense e Organismo Congressuale Forense a proseguire nel percorso immediatamente intrapreso onde poter giungere, prima dell'approvazione definitiva del testo del c.d. Decreto Sicurezza, ad una immediata modifica dell'art. 30 bis citato con esclusione di qualsiasi limitazione all'esercizio del diritto di difesa e/o pregiudizio o discriminazione nell'accesso al patrocinio a spese dello Stato a favore degli aventi diritto, quale essenziali presupposti a garanzia dell'effettività del diritto di difesa.

La Presidente dell'Unione  
Avv. Rita Cavezzuti